

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 27 dicembre 2024, n. 878

[ID VIP 8194] - Parco agrovoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 36,05 MW, da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), località "Risicata" .

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA di competenza statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Rinnovabili Sud Due S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 10087 del 25.01.2023, acquisita in pari data al prot. n. 919 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 973 del 23.01.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 1159 del 01.02.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 2841 del 21.02.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia - Vincolo Idrogeologico - ha comunicato che gli interventi non ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
- nota prot. n. 3091 del 27.02.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8194, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltaiico di potenza elettrica complessiva pari a 36,05 MW, da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), località "Riscata", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Rinnovabili Sud Due" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 8194.pdf - cdad564b1ee5e224038f8f176ad6bef173477fe54bc780280eeb7c437f0614e4


Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ANAGRAFICA	
ID VIP:	8194
Intervento:	Progetto di un impianto agrovoltaico della potenza pari a 36,05 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località "Riscata".
Proponente:	Rinnovabili Sud Due S.r.l.
Tipologia:	V.I.A.: <i>D.Lgs. 152/2006 - Allegato II comma 2 - Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)</i> <i>Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC</i>
Comune:	Cerignola (FG)
	 <p style="text-align: center;"><i>Inquadramento su CTR</i></p>

1. Descrizione dell'intervento

L'intervento oggetto della presente istruttoria condotta al fine di valutare l'idoneità delle aree come previsto dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la non idoneità secondo il D.M. 10 settembre 2010 e il R.R. 24/2010 all'interno del processo di Valutazione di Impatto Ambientale secondo l'art. 23 del d.lgs. 152/2006, è localizzato nella Provincia di Foggia, in lotti agricoli non contigui siti nel Comune di Cerignola (FG), in località "Risicata", a circa 7.3 km a nord-est dal centro abitato del comune di Cerignola e a circa 7km a sud-ovest dal comune di San Ferdinando di Puglia.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di potenza nominale pari a 36,05 MWp e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) ricadenti nello stesso comune di Cerignola in località Cafiero a circa 8 km a nord-ovest dall'impianto di generazione. L'area si trova in posizione geografica parallela in prossimità della SP 65. Il tracciato dell'elettrodotto previsto si sonda in linea interrata, interessando strade pubbliche nel comune di Cerignola fino alla futura stazione TERNA.

In particolare, il progetto prevede:

- utilizzo di moduli fotovoltaici fissati ad una struttura di sostegno ancorata a terra mediante pali battuti ad una profondità variabile a seconda delle caratteristiche di resistenza del terreno;
- realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico della potenza di 14 MW e capacità 28 MWh;
- realizzazione di un arboreto superintensivo - SHD 2.0 - di olive da olio (*circa 29.563 piante*);
- realizzazione di una fascia perimetrale arborea con essenze di tipo autoctono, quale opera di mitigazione;
- installazione di un apiario costituito da 15 arnie;
- realizzazione di un piccolo bacino artificiale con strisce di essenze vegetali per insetti pronubi e sassaie per anfibi e rettili.

Il parco agrivoltaico verrà realizzato su sei differenti lotti. Le particelle interessate all'area di impianto ricadono nei fogli catastali n. 131, 148, 149, e 151 del NCT di Cerignola come di seguito esplicitato:

- Foglio 131 particelle 243-315-122-316-171-314-245-317-714-321-713-711-712-709-322-708-172-710-123;
- Foglio 148 particella 23;
- Foglio 149 particelle 9-33-32-8-27;
- Foglio 151 particella 107.




Figura 1: Lotti di impianto

La Stazione Elettrica di Utenza sarà ubicata sulla particella 6 del foglio 93 del Comune di Cerignola (FG) e sarà, in parte, in comune con altri produttori.

Come si evince dagli elaborati progettuali prodotti dal proponente, l'area di progetto presenta un'estensione complessiva catastale pari a **55,00 ettari**, una superficie destinata all'agricoltura di

22,88 ettari e una superficie fotovoltaica, costituita da 59.584 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino per complessivi **16,86 ettari**.

I terreni ricadono in Zona E-Agricola nel PRG del comune di Cerignola in provincia di Foggia.




Figura 2: Azionamento P.R.G. Comune di Cerignola – elaborato di progetto

La Soluzione Tecnica Minima Generale elaborata per il progetto in esame prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – Palo del Colle". Il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della centrale alla nuova Stazione Elettrica della RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 150 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione. Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con altri impianti di produzione.

Nelle figure che seguono, si rappresenta l'ubicazione dell'intervento su ortofoto e su planimetria catastale di progetto:




Figura 3 – Ubicazione dell'impianto su ortofoto di progetto



Figura 4 – Planimetria catastale Quadro 1



Figura 5 – Planimetria catastale quadro 2 e 3

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

Dai dati analizzati si può affermare che l'area dell'impianto:

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (*lett. a*);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*lett. b*);
- **non** interessa cave o miniere o miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (*lett.c*);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (*lett. c bis*) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (*lett. c bis 1*);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (*lett. c ter 1*).
- **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (*lett. c ter 2*);
- **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (*lett. c ter 3*)
- **non** ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), (*lett. c quater*);
- **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (500 m per impianti fotovoltaici) (*lett. c quater*);
- **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (500 m per impianti fotovoltaici) (*lett. c quater*).



Figura 6 – Aree idonee fonte <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

L'area di progetto è classificata come idonea secondo l'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021.

3. Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

Le aree dei lotti che compongono l'impianto non rientrano tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Il tracciato del cavidotto di connessione nel suo percorso interrato invece interessa:

- connessioni fluviali residuali;
- aree tutelate per Legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) del tipo Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m in corrispondenza del *Fosso la Pila*;
- Rete dei Tratturi con buffur di 100min corrispondenza del *Tratturello Salpitello di Tonti – Trinitapoli*;
- P.A.I Puglia-Pericolosità geomorfologica PG1.




Figura 7 – Stralcio delle aree e siti non idonei con ubicazione del Progetto (cfr: CRG_ANI_01.pdf)

Alla luce delle considerazioni effettuate, si può affermare che le aree dei lotti che compongono l'impianto non rientrano tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

4. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16.1 del D.M. 10/09/2010**, si effettua l'analisi dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

a) dalle verifiche effettuate sui portali specializzati in certificazioni aziendali **non** è stato possibile comprovare l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);

b) il progetto **rientra** quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del 6 D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra citata. L'impianto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare;

c) è presente e documentato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il **minor consumo** possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.

Il proponente afferma che: "Il supporto a cui sono fissati di moduli fotovoltaici, denominato "tracker", è libero di ruotare attorno al proprio asse, in direzione est – ovest, ed è dotato di un motore e di un orologio solare, tale per cui i moduli modificheranno il proprio orientamento così da seguire il sole durante la giornata, massimizzando la radiazione solare incidente sulla propria superficie."




Figura 8 – Particolare strutture di progetto (cfr. Particolari costruttivi - CRG_PCOS_01.pdf)

d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;

e) l'impianto **non** risulta integrato nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale per quanto attiene la sua realizzazione ed esercizio;

f) il progetto **non** contempla la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;

g) non risulta **presente** nel progetto il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione successiva alla realizzazione degli impianti.

In relazione al **punto 16.4 del D.M. 10/09/2010** si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro- alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione allegata al progetto, si evince che l'area d'interesse ricade in un ecosistema di tipo agricolo, con gran parte del territorio circostante adibito a seminativi semplici in aree non irrigue, con piccoli appezzamenti adibiti ad uliveti.

Si osserva che dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) risulta che il sito su cui sorgerà l'impianto e le relative opere di connessione in esame rientrano nell'area di produzione dei vini *Puglia IGT - Daunia IGT*.

5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il proponente ha predisposto tra gli elaborati tecnici un piano agronomico (cfr. CRG_AGR_01.pdf) e una relazione pedo-agronomica (cfr. CRG_AGR_02.pdf) da cui si evince che l'area interessata dall'intervento ricade in una zona a vocazione agricola in cui la tipizzazione dei terreni è del tipo *seminativi semplici in aree non irrigue e vigneti*. Le produzioni agricole locali sono costituite in prevalenza da coltivazioni arboree quali uliveti e vigneti e da coltivazioni erbacee quali i cereali, in particolare grano duro. L'area rientra negli ambiti delle produzioni di qualità per la produzione di olio DOP e dell'uva da vino IGT.




Figura 9: Carta d'uso del suolo – elaborato di progetto

La realizzazione dell'uliveto super intensivo avverrà tra le aree libere non occupate dai moduli fotovoltaici all'interno dell'impianto. La distribuzione delle piante nel campo sarà la seguente:

- sesto d'impianto con interfila 10.0 m;
- distanza lungo le file 1,5m;
- filari disposti secondo un orientamento nord-sud.

Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le linee guida in materia di impianti agri-voltaici con i dati forniti dal proponente.

Come si evince dagli elaborati progettuali, l'area di progetto presenta un'estensione complessiva catastale pari a 55,00 ettari, una superficie destinata all'agricoltura di 22,88 ettari (di cui circa 20,00

ettari destinati alla coltivazione di olio intensivo) e una superficie fotovoltaica, costituita da 59.584 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino per complessivi 16,86 ettari.

- Soggetto beneficiario
La società proponente non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazione temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo.

Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

S_{tot} : area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico: 55,00 ettari

Superficie agricola: 22,88 ettari (superficie agricola dichiarata dal proponente);

$$S_{agricola} / S_{tot} = 0,41$$

Parametro A.1): Requisito non rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto

$$LAOR (S_{pv} / S_{tot}) \leq 40\%$$

S_{tot} : area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico: 55,00 ettari

S_{pv} : superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice):= 16,86 ettari

$$S_{pv} / S_{tot} = 0,30$$

Parametro A.2): Requisito rispettato

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agricola} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito.

Parametro B.1) e B.2): non verificabili.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra;

Non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito.

Parametro C: requisito non verificabile.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito.

Parametro D: requisito non verificabile.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio
 - E.1) il recupero della fertilità del suolo;
 - E.2) il microclima;
 - E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito.

Parametro E: requisito non verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH

Non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del principio DNSH, secondo quanto stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"

Principio non verificabile.

6. Conclusioni

Il progetto, analizzato al fine di valutare l'idoneità delle aree come previsto dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la non idoneità secondo il D.M. 10 settembre 2010 e il R.R. 24/2010 all'interno del processo di Valutazione di Impatto Ambientale secondo l'art. 23 del d.lgs. 152/2006, prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 36,05 MWp

e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Cerignola (FG) in località Risicata. L'impianto è suddiviso in sei lotti e occupa una superficie catastale pari a 55 ettari. I terreni ricadono in Zona *E-Agricola* nel PRG del comune di Cerignola. La coltivazione agricola prevista dal progetto, avverrà tra le file dei pannelli e prevede la realizzazione di un arboreto superintensivo - SHD 2.0 - di olive da olio.

L'area di progetto, è classificata come idonea secondo l'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021 e non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. Tuttavia, la mancanza dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Agrivoltaico priva di coerenza l'intera iniziativa progettuale.

Per quanto riguarda l'uso del suolo, dalla documentazione allegata al progetto si evince che l'area d'interesse ricade in un ecosistema di tipo agricolo, con gran parte del territorio circostante adibito a seminativi semplici in aree non irrigue, con piccoli appezzamenti adibiti ad uliveti. La superficie agricola di progetto risulta pari a circa 22,88 ettari.

Le opere di mitigazione a verde di progetto, prevedono la realizzazione di una barriera vegetazionale realizzata con essenze autoctone, posta lungo tutto il lato esterno della recinzione.